



SENTENZA. N: 23068/21
R.G.: 59404/18
CRONOLOGICO: 8962/21
REPERTORIO: 21087/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli,
nella persona del Giudice dott. Manlio Merolla, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero **59404** del ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno **2018**

OGGETTO: ripetizione somme indebitamente trattenute

TRA

SIG. [REDACTED] **ARMANDO**

Codice Fiscale: [REDACTED]

elett.te domiciliato in Ercolano (Na), alla Via Panoramica, 60
presso lo studio dell'avv. Pierluigi Telese che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE

CONTRO

Sp.A.

C.F.: [REDACTED] P.I.V.A.: [REDACTED]

In persona del legale rappresentante p.t., rappresentata

CONVENUTA

E

S.p.A.

P.I.V.A.: [REDACTED]

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni della parti: come da verbali di causa e note
conclusionali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la [REDACTED]
[REDACTED] S.p.a. al fine di sentir accertare e
accogliere la domanda di restituzione delle somme
indebitamente trattenute dalla Banca convenuta e per l'effetto

**GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA**

SENTENZA CIVILE
GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE NAPOLI



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

R.G.: 45303/18

condannare la stessa al pagamento della somma di € 3.057,33 in suo favore oltre interessi e rivalutazione dalla stipula del contratto oltre alle spese ed onorari di giudizio.

Dichiarava l'istante:

- Che in data 10.03.2010 stipulava contratto di mutuo n. 123849 con la [REDACTED] S.p.A. per un capitale di € 48.840,00 da rimborsare in 120 rate da 407,00 Euro;
- Che tale contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di altri importi così riportati:
- commissioni bancarie pari ad € 3.256,40;
- oneri, se e per quanto dovuti relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione, pari ad € 2.930,40;
- costi assicurativi, pari ad €. 703,00 per la polizza rilasciata da [REDACTED] S.p.a.;
- Che il contratto di finanziamento de quo, veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata 52^a rata;
- Che in sede di estinzione anticipata, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso di tutti i costi contrattuali non maturati;
- Che la Banca mutuante nonostante costituzione in mora inoltrata il 15.10.2015 non aveva svolto alcuna attività informativa nei confronti dell'istante né provveduto ad offrire le somme da essa dovute;
- Che, anche il procedimento di mediazione n. 32/2018 non veniva riscontrato dalle società convenute per cui si concludeva con verbale negativo.

L'istante agiva quindi in giudizio per il riconoscimento della propria pretesa e la liquidazione di quanto innanzi meglio riportato.

Si costituiva ritualmente la [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A., con gli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

i quali contestavano l'incompetenza per valore e per territorio del giudice adito, facevano rilevare il distinguo tra spese "recurring" e spese "up front" deducendo la infondatezza delle domande istanti sulle commissioni di gestione e sulle commissioni di attivazione come ben specificato nel contratto di mutuo e nell'approvazione delle clausole previste. Inoltre che la [REDACTED] S.p.a. non poteva essere chiamata a restituire la quota parte del premio assicurativo versato essendovi legittimazione della sola compagnia assicurativa. Concludeva, quindi, perché il Giudice adito dichiarasse totalmente infondate le pretese dell'attore, con vittoria delle spese di giudizio.



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

R.G.: 45303/18

Depositata documentazione, disposta e depositata C.T.U. la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del **21.05.2021**, ove l'istante dichiarava di aver raggiunto accordo transattivo con la sola [REDACTED] S.p.a., veniva riservata in decisione.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai fini dell'ammissibilità della domanda, va rilevato che l'istante ha provato *per tabulas*, senza contestazioni da controparte, di aver effettuato il preventivo esperimento della mediazione ai sensi del d. lgs. 28/10.

Nel merito la domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

Articolo fondamentale in materia è l'art. 125 sexies TUB (D.lgs. 385/1993) secondo cui "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito".

Dall'interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del "costo totale" del credito, dunque non solo ad una parte di esso; 2) la specificazione che il costo del credito è "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti" e non limitato ad alcuni elementi dello stesso; 3) L'indicazione che la riduzione debba essere operata per le vite residue del credito, quindi in maniera proporzionale.

Tale disposizione porta dunque ad un superamento della semplice distinzione tra oneri *recurring* ed *up-front* ai fini della determinazione della rimborsabilità, statuendo in favore del cliente il principio del diritto all'equo rimborso.

In particolare nel caso in questione la parte resistente affermava la non applicabilità di tale principio al contratto oggetto del contendere.

Di notevole importanza ai fini del superamento della distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* è quanto affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 11/09/2019 nella causa C-383/18. La stessa nell'interpretare l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE in tema di contratti di credito ai consumatori afferma che il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali e se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, da intendersi come una riduzione del costo totale del credito, poiché se così non fosse il cliente non sarebbe tutelato di fronte al comportamento



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

R.G.: 45303/18

dell'intermediario che ben potrebbe imporre degli oneri fissi più elevati in sede di stipulazione del contratto.

Da ciò consegue che nel caso in questione il rimborso viene calcolato utilizzando tanto il criterio pro rata temporis per i costi recurring, quanto quello equitativo per i costi up-front.

La C.T.U. effettuata ha accertato che l'istante ha sostenuto un costo di €. 2.956,94 per commissioni bancarie e di €. 2.930,40 per oneri di intermediazione e, di conseguenza, secondo il quadro analitico predisposto dallo stesso CTU, devono essere rimborsati €. 1.675,60 per spese di commissioni bancarie ed €. 1.266,00 per spese relative alla stipula del contratto, per un totale di €. 2.492,77.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli dott. Manlio Merolla, definitivamente pronunciandosi sulla domanda, disattesa ogni diversa richiesta ed eccezione, così provvede:

1-) dichiara accertata la inefficacia dell'art. 1.1 delle condizioni generali del contratto di mutuo stipulato tra le parti in giudizio, per violazione dell'art. 33 D.Lgs. 205/2006;

2-) Condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in p.l.r.p.t., alla restituzione della somma di Euro 2.492,77 in favore del sig. [REDACTED] Armando;

3-) condanna la stessa convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'istante che liquida in Euro 650,00 per esborsi (comprensivi di €. 400,00 per la CTU) ed Euro 1.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione all'avv.to Pierluigi Telese dichiaratosi distrattario;

4-) dichiara cessata la materia del contendere tra l'istante e la convenuta [REDACTED] S.p.a. per intervenuta transazione tra le stesse parti.

Così' deciso in Napoli, addì' 12/07/2021.

IL GIUDICE DR MANLIO MEROLLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li...

IL CANCELLIERE
(Rosalia Pariti)

GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA